

STATUTO SOCIALE

COMPAGNIE COUNTRY DANCE VALLÉE D'AOSTE ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

È costituita, ai sensi e per gli effetti di quanto contenuto nel primo libro del codice civile e nel D. Lgs. 36/2021 e successive modificazioni, una associazione sportiva dilettantistica denominata **"Compagnie Country Dance Vallée d'Aoste Associazione Sportiva Dilettantistica"**, siglabile **"CCDVDA asd"** (d'ora in poi "Associazione") attualmente senza personalità giuridica che si riserva di chiederla con delibera di assemblea ordinaria ai sensi dell'articolo 14, D.lgs. 39/2021

Nella denominazione, negli atti e nella corrispondenza è obbligatorio l'uso della locuzione "associazione sportiva dilettantistica", anche in acronimo "asd".

ARTICOLO 2 - SEDE

L'Associazione ha sede in Roisan Via Champvillair Dessous 40/B.

Il Consiglio Direttivo può deliberare il trasferimento della sede all'interno dei confini provinciali della città ospitante la sede, senza che ciò comporti la modifica dello statuto.

Potranno essere istituite sedi secondarie, succursali od uffici sia amministrativi che di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

ARTICOLO 3 - SCOPI ED OGGETTO SOCIALE

L'Associazione non persegue finalità di lucro. Essa è apartitica, aconfessionale, senza discriminazioni razziali o sociali.

Intende contribuire allo sviluppo, alla organizzazione, alla diffusione, all'insegnamento ed alla promozione dello sport dilettantistico inteso come qualsiasi forma di attività fisica fondata sul rispetto di regole che, attraverso una partecipazione organizzata o non organizzata, ha per obiettivo l'espressione o il miglioramento della condizione fisica e psichica, lo sviluppo delle relazioni sociali o l'ottenimento di risultati in competizioni di tutti i livelli

È riconosciuta ai fini sportivi ed esercita in via stabile e principale l'organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, ivi comprese la formazione, la didattica, la preparazione e l'assistenza all'attività sportiva dilettantistica, mediante l'uso di attrezzature ed impianti sul territorio (in affitto, in uso o in proprietà)

Nello specifico ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportive dilettantistiche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, connesse alla disciplina del ballo Country e più in generale delle discipline sportive considerati ammissibili dai regolamenti e dalle disposizioni del Coni e del registro delle attività sportive tenuto dal dipartimento sport della presidenza del Consiglio dei Ministri, intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale degli associati, mediante la gestione di ogni forma di attività idonea a promuovere la conoscenza e la pratica della detta disciplina.

Per il raggiungimento degli scopi sociali principali, l'Associazione potrà tra l'altro svolgere, prevalentemente in favore dei propri associati:

- iniziative di promozione sportiva ed organizzare attività didattiche;
- organizzare tornei, corsi, stage, gare sportive per i Soci, Iscritti, Associati o Partecipanti
- condurre e gestire impianti sportivi;
- promuovere ed organizzare manifestazioni inerenti allo sport dilettantistico

Nei limiti di legge previsti è facoltà dell'Associazione svolgere attività secondaria e strumentale, purché strettamente connessa al fine istituzionale a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- la gestione di centri benessere o fisioterapici;
- la vendita di articoli sportivi;
- la gestione del bar
- Corsi per attività diverse da quelle sportive
- Corsi in discipline sportive «non riconosciute»
- Ricavi per la gestione degli impianti sportivi
- Ricavi per sponsorizzazioni e pubblicità

Potrà inoltre svolgere ogni altra attività necessaria o comunque utile al perseguimento dei suoi scopi

L'Associazione potrà collaborare o anche aderire ad altri enti, sia pubblici che privati, ivi compresi enti scolastici, con finalità simili, affini o complementari con i quali siano condivisi gli scopi e gli intendimenti.

L'Associazione ha l'obbligo di conformarsi alle norme e alle direttive del CONI, del C.I.P. nonché agli statuti e regolamenti delle Federazioni Sportive Nazionali o degli Enti di Promozione Sportiva o Sociale a cui deliberasse di aderire in base alla specifica attività svolta dall'Associazione stessa, nell'ambito dei propri fini istituzionali evidenziati dal presente Statuto.

L'associazione si impegna altresì a rispettare le disposizioni emanate dalle Federazioni internazionali di riferimento in merito all'attività sportiva praticata. L'associazione si impegna pertanto ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti del CONI, delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità sportive dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere associativo, tecnico e disciplinare attinenti alla vita della associazione sportiva.

L'Associazione si impegna inoltre a garantire l'attuazione ed il pieno rispetto dei provvedimenti del CONI e/o delle Federazioni, Enti di Promozione Sportiva o Discipline Sportive Associate, ed in generale di tutte le disposizioni emanate a presidio della lotta alla violenza di genere ai sensi dell'art. 16 D.Lgs. 39/2021

ARTICOLO 4 - ASSOCIATI

Possono far parte dell'Associazione in qualità di soci le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotate di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva.

L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, dall'elettività delle cariche associative; riconosce la qualità di Associato a tutti coloro che partecipano alla vita associativa, ne condividono le finalità ed i principi ispiratori e ne accettino lo Statuto.

Tutti gli associati hanno potere e responsabilità sociali (che potranno essere meglio precisati in eventuale apposito regolamento) e costituiscono le Assemblee Ordinarie e Straordinarie e godono dell'elettorato attivo e passivo.

Ogni associato può esercitare il diritto di voto in conformità alle leggi vigenti e può esprimere un solo voto.

Gli Associati eleggono gli Organi Direttivi dell'Associazione, approvano e modificano Statuto e Regolamenti, approvano il rendiconto economico e finanziario annuale con l'esclusione di ogni limitazione in funzione della temporaneità della loro partecipazione alla vita associativa del Sodalizio.

Tutti gli Associati possono rinnovare ogni anno la loro iscrizione senza alcun vincolo e all'atto, sono tenuti al pagamento della quota associativa nella misura e secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è intransmissibile e non rivalutabile.

ARTICOLO 5 - DOMANDA DI AMMISSIONE

Chi intenda aderire all'Associazione deve

- a) presentare domanda di ammissione compilando il modulo predisposto in ogni sua parte
- b) accettare le norme del presente statuto;
- c) versare la quota associativa.

La qualifica di associato si acquisisce alla presentazione della domanda di ammissione, che viene avallata dal Presidente autorizzato dal Consiglio direttivo

In ogni caso, il consiglio direttivo nei sessanta giorni successivi potrà procedere alla esclusione del nuovo associato con delibera motivata, tempestivamente comunicata al richiedente. Il Consiglio Direttivo provvederà al rimborso della quota associativa entro trenta giorni dall'esclusione. Avverso il rigetto l'interessato può proporre reclamo all'Assemblea generale entro e non oltre 15 gg dalla comunicazione del diniego.

La deliberazione di ammissione del nuovo socio è senza indugio annotata nel libro degli associati tenuto a cura del Consiglio Direttivo.

La quota associativa e la qualifica di socio sono personali non sono trasmissibili per alcun motivo e titolo, non rivalutabili né restituibili agli associati

Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo e ai diritti che ne derivano, fermo restando il diritto di recesso.

Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta

Le domande di ammissione a socio presentate da minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la patria potestà. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI

Gli Associati sono obbligati:

- ad osservare il presente Statuto, i regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi Associativi;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- a difendere il buon nome dell'Associazione e a osservare le regole dettate dalle Federazioni ed Enti di promozione, ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata;
- a versare la quota Associativa.

Gli Associati hanno diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare all'Assemblea con diritto di voto (maggioresse);
- ad accedere alle cariche Associative.

ARTICOLO 7 – CAUSE DI CESSAZIONE

Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:

1. Per dimissioni volontarie fatte pervenire in forma scritta al Consiglio Direttivo.
2. Per morosità nel pagamento delle quote associative senza giustificato motivo.

3. Per radiazione, deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta e ratificata dall'Assemblea degli Associati. Essa è pronunciata contro l'Associato che commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del Sodalizio.

A carico degli Associati possono essere adottati i provvedimenti di ammonizione e sospensione, valutata la gravità dei comportamenti tenuti e dopo aver contestato all'Associato per iscritto, i fatti che giustificano il provvedimento. L'Associato ha diritto di presentare le proprie difese entro e non oltre il termine di cinque giorni dalla data di ricevimento delle contestazioni o comunque entro i termini previsti dalle normative vigenti.

ARTICOLO 8 – ORGANI

Gli Organi Associativi sono:

1. L'Assemblea Generale degli Associati (Ordinaria e Straordinaria).
2. Il Consiglio Direttivo.
3. Il Presidente.
4. il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore dei Conti, qualora istituito.

ARTICOLO 9 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea degli Associati è sovrana ed è il massimo organo deliberativo dell'Associazione. Rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

È composta da tutti gli associati iscritti nel libro dei soci ed in regola con il versamento delle quote associative

L'Assemblea è indetta dal Consiglio Direttivo e convocata dal Presidente dell'Associazione o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano sia in sede ordinaria che straordinaria.

La convocazione dell'assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da:

- a) almeno la metà più uno degli associati, in regola con il pagamento delle quote associative e non sottoposti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione, che ne propongono l'ordine del giorno;
- b) almeno la metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.

L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

La convocazione delle Assemblee, Ordinaria che Straordinaria, deve avvenire almeno otto giorni di anticipo rispetto alla data fissata per le convocazioni mediante l'affissione della comunicazione presso la sede dell'Associazione, mediante posta elettronica e/o altro sistema di avviso stabilito dal Consiglio Direttivo che consenta a tutti i soci di essere raggiunti. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione in prima e seconda istanza e l'Ordine del giorno dei lavori

Sono ammesse le audio/video assemblee ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto sulla base di un regolamento apposito predisposto dal Consiglio direttivo e approvato dall'assemblea.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in caso di suo impedimento, dal Vicepresidente oppure, in subordine, dal Consigliere più anziano ovvero, in ultima istanza, dalla persona di volta in volta designata dagli intervenuti.

Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.

L'Associazione tiene, a cura del Consiglio Direttivo, un libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico.

L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, uno o più scrutatori.

Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dagli scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Laddove l'Assemblea abbia carattere elettivo delle cariche sociali o comporti la modifica del presente Statuto, una copia del verbale va inviata anche agli Organismi Sportivi a cui l'Associazione è affiliata.

L'assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell'assemblea sia redatto da un notaio.

L'Assemblea delibera sui punti contenuti nell'ordine del giorno.

Proposte o mozioni di qualsiasi natura che si intendano presentare all'Assemblea devono essere scritte e sotto firmate da almeno 10 soci e presentate al Presidente almeno 10 giorni prima della data fissata per l'adunanza.

Le mozioni urgenti e le proposte di modifica dell'ordine del giorno in merito alla successione degli argomenti da trattare possono essere presentate, anche a voce, durante i lavori dell'Assemblea e possono essere inserite nell'ordine del giorno con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ARTICOLO 10 – DIRITTO DI VOTO NELLE ASSEMBLEE

Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono regolarmente costituite:

- a) in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto.
- b) In seconda convocazione, quando siano decorsi sessanta minuti dall'ora fissata per la prima convocazione; le Assemblee sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee Ordinarie e Straordinarie gli Associati maggiorenni di cui all'art. 4 e che alla data stabilita per l'Assemblea siano in regola con il pagamento delle quote associative. Gli Associati morosi, qualunque sia il periodo di mora, non hanno diritto a voto. Ogni Associato avente diritto al voto può ricevere delega di rappresentanza da un Associato avente esso pure diritto al voto.

Nessuno dei partecipanti alle Assemblee potrà disporre di più di due voti compreso il proprio. Non è ammesso il voto per corrispondenza o altro mezzo equipollente. Tutti gli Associati in regola col pagamento delle quote associative sono eleggibili liberamente alle cariche associative; è pertanto prevista una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

ARTICOLO 11 – SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE

Ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale, il Presidente dovrà indire l'assemblea Ordinaria degli Associati per l'approvazione del rendiconto. Il Consiglio Direttivo potrà, in caso di necessità, prorogare di due mesi la suddetta data.

L'Assemblea elegge in seno a sé stessa, il Presidente ed il Segretario dell'Assemblea e, quando occorre, un Collegio di Scrutatori composto di tre Associati. Il Presidente dell'Assemblea dirigerà le discussioni, avrà illimitata autorità su ogni questione d'Ordine e sarà il solo interprete delle norme che regolano l'Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano o per appello nominale o per scrutinio segreto.

Le deliberazioni delle Assemblee prese validamente a norma del presente Statuto, vincolano tutti gli Associati ancorché assenti o dissenzienti e non potranno essere variate se non su delibera di altra Assemblea.

L'Assemblea degli Associati in sede Ordinaria:

- discute ed approva annualmente un rendiconto economico e finanziario, e le relazioni che lo accompagnano, sull'attività dell'anno associativo trascorso;

- discute ed approva, se previsto, il bilancio o rendiconto preventivo predisposto dal Consiglio Direttivo;
- elegge i componenti del Consiglio Direttivo;
- decide su tutte le questioni che il Consiglio Direttivo ritiene opportuno proporre, su quelle presentate dagli Associati (almeno quindici giorni prima della data dell'Assemblea), nonché su ogni altro argomento che interessi la vita dell'Associazione;
- in presenza di giusta causa revoca i membri del Consiglio Direttivo.
- delibera le modifiche dell'eventuale Regolamento Interno.
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sul diniego di ammissione del socio o sulle determinate di esclusione eventualmente impugnate;
- individua le attività diverse da quelle di interesse generale che, nei limiti consentiti dalla legge, possono essere svolte dall'Associazione;

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

L'Assemblea Generale degli Associati in sede Straordinaria:

- delibera le modifiche dello Statuto a maggioranza relativa;
- decide su tutte le questioni che il Presidente, o il Consiglio direttivo riterrà opportuno sottoporre all'Assemblea in via Straordinaria e su tutte le questioni proposte degli Associati sempre in via Straordinaria;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione con le modalità dell'art. 20;

Le votazioni saranno valide a maggioranza relativa.

- sulla trasformazione dell'Associazione, in società sportiva di capitali o cooperativa sportiva o fusione, a maggioranza assoluta dei presenti.

Può anche essere convocata nella stessa sede e data dell'Assemblea Ordinaria.

ARTICOLO 12 – VALIDITÀ ASSEMBLEARE

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Trascorsa almeno un'ora dalla prima convocazione sia l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria sono validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati ai sensi dell'art. 21 cc.

ARTICOLO 13 – AUDIO/VIDEO ASSEMBLEE

È possibile tenere le riunioni dell'Assemblea, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.

È necessario che:

- presidente ed il segretario della riunione debbono essere presenti nel medesimo luogo;
- vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

- venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
- sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
- sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti all'ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
- vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio collegati o audio-video collegati – a cura della Società – nei quali gli intervenienti possono affluire.

In presenza dei suddetti presupposti, l'assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

ARTICOLO 14 – CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è l'organo responsabile della gestione dell'Associazione e cura collegialmente l'esercizio dell'attività associativa.

Il Consiglio Direttivo composto da un numero minimo di tre membri e massimo di sette eletti fra gli Associati con diritto a voto durante le Assemblee Ordinarie. Risultano eletti a Consiglieri gli Associati che abbiano ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti precede il più anziano di iscrizione all'Associazione. I membri del Consiglio Direttivo sono rieleggibili e durano in carica quattro anni.

Il Presidente dell'Assemblea convocherà entro dieci giorni dalle elezioni i componenti del Consiglio Direttivo eletti. Il Consiglio Direttivo dovrà eleggere in seno a sé stesso il Presidente che sarà anche Presidente dell'Associazione, un Vicepresidente che sarà anche Vicepresidente dell'Associazione ed il Segretario del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza di voto. In caso di parità il voto del Presidente è decisivo.

È fatto divieto agli amministratori delle associazioni e società sportive dilettantistiche di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell'ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, disciplina sportiva associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta all'anno in Ordine al Bilancio o Rendiconto su convocazione del Presidente, del Segretario o su richiesta di almeno due consiglieri: è regolarmente costituito accertata la presenza di almeno la metà più uno dei membri del Consiglio.

Il Consiglio Direttivo potrà avere luogo altresì "da remoto" ai sensi del precedente art. 13 dello Statuto.

In caso di dimissioni del Presidente durante il quadriennio di nomina, il consiglio Direttivo provvederà ad eleggere, tra i membri del Consiglio stesso, un nuovo Presidente che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Qualora durante il corso del mandato vengano a cessare uno o più Consiglieri, vi subentrano i primi non eletti nell'ultima votazione. I Consiglieri subentranti in carica vi permangono fino alla scadenza del periodo, che sarebbe spettato di diritto ai membri sostituiti.

In caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo, esso è da considerarsi decaduto.

Il Presidente resta in carica per l'Ordinaria amministrazione; il Presidente dovrà convocare entro trenta giorni improrogabilmente, l'Assemblea Ordinaria per le nuove elezioni.

Il nuovo Consiglio Direttivo resterà in carica fino al completamento del mandato per il quale era stato eletto il Consiglio Direttivo decaduto.

Il Consiglio Direttivo decade se l'Assemblea Ordinaria annuale non approva il rendiconto economico finanziario, In tal caso, entro trenta giorni, il Presidente, dovrà convocare l'Assemblea Ordinaria durante la quale si procederà all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo che durerà in carica fino al completamento del quadriennio.

Per l'Ordinaria amministrazione resterà in carica il Presidente.

Il Consiglio Direttivo è l'organo mediante il quale l'Associazione esplica le sue funzioni attuando le direttive deliberate dall'Assemblea Associativa, nel rispetto e secondo i dettami dello Statuto. Ad esso competono in particolare:

- a) la redazione annuale e la presentazione in Assemblea, del bilancio consuntivo dell'attività svolta nel corso dell'anno solare precedente e di quello preventivo se previsto;
- b) indire le assemblee ordinarie dei soci da convocarsi almeno una volta all'anno, nonché le assemblee straordinarie anche nel rispetto del presente Statuto;
- c) determinare l'importo delle quote associative;
- d) assumere le decisioni inerenti spese ordinarie di esercizio e in c/capitale, per la gestione dell'Associazione;
- e) assumere le decisioni relative alle attività e ai servizi istituzionali, complementari e commerciali da intraprendere per il migliore conseguimento delle finalità istituzionali dell'Associazione;
- f) assumere le decisioni inerenti direzione del personale dipendente e coordinamento dei collaboratori e dei professionisti di cui si avvale l'Associazione nonché di eventuali volontari e curare l'esecuzione degli adempimenti in materia di lavoro sportivo;
- g) la presentazione di un piano programmatico relativo alle attività da svolgere nel nuovo anno sociale;
- h) l'elaborazione di proposte di modifica dello Statuto, o di emanazione e modifica dei regolamenti sociali;
- i) l'istituzione di commissioni e la nomina di rappresentanti in organismi pubblici e privati, federazioni ed altri enti;
- j) redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
- k) adottare provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci, i quali potranno impugnarli dinanzi all'assemblea;
- l) delibera sulle domande di ammissione degli associati o su eventuali cause di esclusione;
- m) qualsiasi altra funzione espressamente prevista nel presente Statuto o che non sia espressamente attribuita agli altri organi.

ARTICOLO 15 - PRESIDENTE E VICE PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione in ogni circostanza e vigila, sull'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Vicepresidente.

Il Vicepresidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni per le quali venga espressamente delegato.

ART- 16 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Le funzioni di segretario e tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona.

Qualora esse siano attribuite a persone diverse, in caso di impedimento del tesoriere a svolgere le proprie funzioni, ovvero, nell'ipotesi di dimissioni o di revoca del medesimo, le funzioni di questo sono assunte, per il tempo necessario a rimuovere le cause di impedimento, ovvero a procedere a nuova nomina, dal segretario o dal vicepresidente.

3. Il segretario, temporaneamente impedito, ovvero, dimissionario o revocato, è sostituito con le stesse modalità dal tesoriere o dal vicepresidente.

Il segretario redige i verbali delle riunioni degli organi sociali e ne cura la trascrizione nei relativi libri e registri; dà esecuzione alle deliberazioni del presidente e del consiglio direttivo, segue le procedure di tesseramento dei soci e attende alla corrispondenza.

Al tesoriere spetta provvedere alle trattative necessarie per l'acquisto dei mezzi e dei servizi deliberati dal consiglio direttivo e predisporre e conservare i relativi contratti e ordinativi. Provvede, inoltre, a incassare e liquidare le spese verificandone la regolarità e autorizzandone il pagamento.

Il tesoriere presiede alla gestione amministrativa e contabile dell'Associazione redigendone le scritture contabili, provvedendo al corretto svolgimento degli adempimenti fiscali e contributivi e predisponendone, in concerto con gli altri membri del consiglio direttivo, il rendiconto annuale in termini economici e finanziari.

Al tesoriere spetta anche la funzione del periodico controllo delle risultanze dei conti finanziari di cassa, banca, crediti e debiti e l'esercizio delle operazioni di recupero dei crediti esigibili.

ARTICOLO 17 - ORGANO DI REVISIONE

L'organo di revisione può essere eletto dall'Assemblea. Può essere sia monocratico che collegiale e resta in carica tre anni.

Controlla l'amministrazione dell'Associazione, la corrispondenza, il bilancio, le scritture contabili e vigila sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione annuale in tema di bilancio consuntivo.

Tale organo si riunisce ogni 90 giorni per le dovute verifiche contabili ed amministrative, nonché qualora opportuno, previa convocazione del Presidente.

Le adunanze e le decisioni devono essere riportate in un apposito verbale sottoscritto da tutti i componenti presenti.

Per quanto compatibile con il presente statuto si applicano le norme di cui agli artt. 2397 e ss del codice civile

ARTICOLO 18 - IL RENDICONTO ECONOMICO

La redazione e la regolare tenuta del rendiconto economico-finanziario è obbligatoria.

Il Consiglio Direttivo redige il bilancio dell'Associazione, sia preventivo che consuntivo, da sottoporre all'approvazione assembleare.

Il bilancio consuntivo deve informare circa la complessiva situazione economico-finanziaria dell'associazione.

Il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati. In occasione della convocazione dell'assemblea ordinaria, che riporta all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio, deve essere messa a disposizione di tutti gli associati copia del bilancio stesso.

L'intero Consiglio Direttivo, compreso il Presidente, decade in caso di mancata approvazione del Bilancio da parte dell'Assemblea.

In questo caso troverà applicazione quanto disposto dall'art. 14

ARTICOLO 19- ANNO SOCIALE E FINANZIARIO

L'anno sociale e l'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno.

ARTICOLO 20 - PATRIMONIO E DISTRIBUZIONE UTILI

Il patrimonio dell'associazione è indivisibile ed è costituito:

- a) dai beni mobili/immobili di proprietà dell'Associazione nonché acquisiti mediante lasciti o donazioni;

- b) lasciti e donazioni di enti e soggetti sia pubblici che privati;
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

I mezzi finanziari dell'associazione sono costituiti dalle quote associative, dai contributi di Enti, di Comuni e di Associazioni, dai proventi delle varie attività sportive, didattiche e formative, nonché dalle gestioni accessorie dalle attività organizzate dall'Associazione stessa.

Il patrimonio non può essere destinato ad altro scopo se non a quello, per il quale l'Associazione è stata costituita.

In considerazione delle finalità istituzionali non lucrative dell'Associazione è vietato distribuire, fra i soci o associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, e che gli stessi dovranno essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del proprio patrimonio, salvo che la loro distribuzione o destinazione non siano imposte dalla legge

ARTICOLO 21 - SCIoglimento

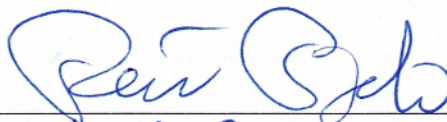
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, che dovrà essere approvato dall'Assemblea Straordinaria con voto favorevole dei tre quarti degli Associati ai sensi dell'art. 21 c.c., il patrimonio non potrà essere suddiviso fra gli Associati, ma sarà devoluto ad altra Associazione con finalità sportiva e salvo diversa destinazione prevista dalla legge.

ARTICOLO 22 - NORMA FINALE

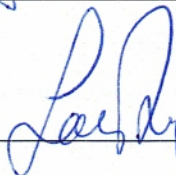
Per quanto non espressamente contemplato nel presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le disposizioni di legge vigenti di settore.

Roisan, li 16/12/2023

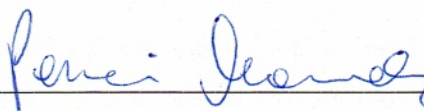
Presidente



Vice Presidente con funzioni di tesoriere



Consigliere con funzioni di segretario



Reigistrato ad AOSTA il **19 DIC 2023** al n° **856**

serie III Esatti Euro

(€)



Amministrazione: AGE - Agenzia Delle Entrate

Area Organizzativa Omogenea: AGEDRVAO - DIREZIONE REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Si dichiara di aver protocollato il documento con i seguenti dati:

Registro: Registro Ufficiale AOO AGEDRVAO

Oggetto: REGISTRAZIONE VARIAZIONE STATUTO PER ADEGUAMENTO NORMATIVO

- 91058810077

Classificazione: 03.03.01 - Richiesta di registrazione (Mod. 69) e Mod. RR

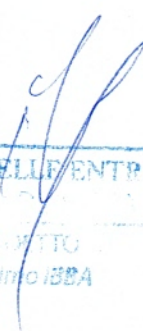
Mittente: ASD COMPAGNIE COUNTRY DANCE VALLE D'AOSTA

Diretti interessati:

Num. protocollo: 0060064

Data: 19/12/2023

Ufficio: TEAM GESTIONE E CONTROLLO ATTI 1 - UT AOSTA - DR VALLE D'AOSTA


AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO REGIONALE
UT AOSTA
Massimo BEA

3 856 19/12/2023

0,00 T4D23L000856000YG
0,00 codice identificativo
per eventuali adempimenti successivi

0,00

0,00

ESENTE

TOT. SOGG.: 1 TOT. NEG.: 1

T4D